



**COMUNE DI OROSEI**  
**Provincia di Nuoro**

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART. 68 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE E DEL COMMERCIO ITINERANTE ESERCITATE SU AREE PUBBLICHE DEL DEMANIO MARITTIMO NELLA COMPETENZA TERRITORIALE DEL COMUNE DI OROSEI

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART. 68 DEL  
CODICE DELLA NAVIGAZIONE E DEL COMMERCIO ITINERANTE ESERCITATE  
SU AREE PUBBLICHE DEL DEMANIO MARITTIMO NELLA COMPETENZA  
TERRITORIALE DEL COMUNE DI OROSEI**

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 15/05/2019  
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 07/05/2020*

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART. 68 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE E DEL COMMERCIO ITINERANTE ESERCITATE SU AREE PUBBLICHE DEL DEMANIO MARITTIMO NELLA COMPETENZA TERRITORIALE DEL COMUNE DI OROSEI**

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 15/05/2019 e successive modifiche*

INDICE

Art.1 Disposizioni generali e campo di applicazione	3
Art.2 Istituzione del registro delle attività ex art. 68	3
Art.3 Rilascio del certificato di iscrizione al registro ex art. 68 per l'esercizio dell'attività di commercio itinerante	3
Art.4 Requisiti richiesti	4
Art. 5 Attività istruttoria	5
Art.6 Elenco delle spiagge per le quali è consentita l'iscrizione al registro ex art. 68 per l'attività di commercio itinerante	5
Art.7 Disposizioni sull'esercizio del commercio itinerante nelle aree del demanio marittimo	6
Art.8 Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio	7
Art.9 Cessazione di attività	7
Art.10 Esenzione	8
Art. 11 Divieti e sanzioni	8
Art. 12 Norme transitorie e finali	8

### **Art. 1 Disposizioni generali e campo di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle attività e del commercio itinerante sul demanio marittimo ricadente nell'ambito territoriale del Comune di Orosei, ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 del Codice della Navigazione, dell'art. 28, comma 9 del D. lgs. n.114 del 31 marzo 1998 e della L.R. 5/2006.

### **Art. 2 Istituzione del registro delle attività**

È istituito presso il Comune di Orosei-Ufficio Demanio il registro delle attività ex art. 68 del Codice della Navigazione.

Nel registro per ogni impresa sono indicati:

- a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, se imprese individuali; la denominazione sociale, se società, nonché il cognome e nome degli amministratori e dei soci che ricoprono cariche nella società stessa;
- b) l'indicazione dell'attività da svolgere per cui si chiede l'iscrizione;
- c) la sede dell'impresa o della società.

### **Art. 3. Rilascio del certificato di iscrizione al registro per l'esercizio dell'attività di commercio itinerante**

I certificati di iscrizione al Registro di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione (C.d.N.), per l'attività di commercio itinerante sul demanio marittimo, sono assegnati mediante esperimento di bando di gara, nel quale, in forza dell'art. 28, comma 15, del D.lgs. 114/98, è stabilita, per ciascuna area, la merceologia di vendita a cui è destinato.

Le assegnazioni verranno fatte a conclusione della procedura di gara di cui al comma 1, in base alla graduatoria delle domande, secondo i seguenti criteri di priorità:

- n. 1 punto per ogni anno di iscrizione al registro ex art. 68 C.d.N del Comune di Orosei – fino ad un massimo di 20 punti –
- n. 1 punto per ogni anno di iscrizione al registro delle imprese come azienda attiva di commercio su aree pubbliche – fino ad un massimo di 20 punti –
- n. 5 punti per soggetti portatori di handicap (il presente punteggio è attribuibile solo a ditte individuali e/o nel caso di società di capitali se il requisito sia posseduto da parte dell'amministratore unico)
- n. 10 punti per imprenditoria giovanile (titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche con età non superiore a 35 anni), il presente punteggio è attribuibile solo a ditte individuali e/o nel caso di società di capitali se il requisito sia posseduto da parte dell'amministratore unico
- n. 35 punti per la presentazione del DURC.

In caso di parità di punteggio si procederà al sorteggio.

Nel caso di prestatore proveniente da uno Stato appartenente all'Unione Europea che partecipi alle procedure di selezione, il possesso dei requisiti di priorità è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.

Non è ammessa la cessione del nulla osta ex art. 68 C.d.N.

Per poter garantire il criterio della massima rotazione, ogni soggetto partecipante alla procedura, ben potendo concorrere per tutte le spiagge, potrà essere assegnatario di una sola autorizzazione e per una sola zona.

Non si potranno rilasciare autorizzazioni per più zone in capo al medesimo richiedente, sia nella forma di ditta individuale che in quella di società. Pertanto, l'iscrizione nel registro ai sensi dell'art. 68 del codice della navigazione, e la relativa certificazione rilasciata dall'ufficio autorizza l'accesso solo alle spiagge indicate.

Non possono essere legittimati all'iscrizione del registro di cui sopra, e quindi essere destinatari del Nulla Osta ai sensi dell'art 68 C.d.N., i produttori di opere dell'ingegno.

L'iscrizione nel Registro ha efficacia annuale senza possibilità di proroga e potrà essere revocata in caso di reiterate violazioni da parte del titolare o per esigenze di salvaguardia del litorale.

Prima dell'inizio di ogni stagione balneare estiva, il cui termine è indicato nell'Ordinanza balneare emanata annualmente dalla Regione Sardegna, si procederà ad una nuova selezione con i criteri individuati dal presente regolamento.

L'esercizio del commercio itinerante potrà essere svolto per tutta la durata della stagione balneare come definita dall'ordinanza emanata annualmente dalla Regione Autonoma della Sardegna.

La partecipazione al bando è subordinata al pagamento delle spese di istruttoria nella misura che verrà indicata con apposita deliberazione della G.C.

#### **Art. 4 Requisiti richiesti**

I richiedenti l'iscrizione nel Registro devono possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'attività di cui si chiede l'iscrizione.

In particolare relativamente al commercio itinerante si precisa quanto segue:

- a) il commercio su area pubblica può essere svolto da persone fisiche, da società di persone, da società di capitali regolarmente costituite o cooperative già titolari di autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche, rilasciata in qualunque Stato membro dell'Unione Europea mediante l'utilizzo di un posteggio oppure di autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante, dai soggetti intestatari della Dichiarazione Unica Autocertificativa per l'Avvio delle Attività Produttive (DUAAP), nonché dai soggetti intestatari della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'art.19 della legge 241/1990;
- b) l'operatore per poter esercitare l'attività, deve dimostrare di essere iscritto al Registro delle imprese di cui alla Legge 29/12/1993 n. 580 e deve avere i requisiti morali e professionali di cui all'art.71 del D.lgs. 59/2010.
- c) non essere sottoposti a procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa;
- d) insussistenza, nei confronti dei titolari delle ditte individuali ovvero dei loro rappresentanti legali in caso di società, di provvedimenti o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.lgs. 159/2011, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
- e) essere in regola con il permesso di soggiorno nel caso di extracomunitari.

L'esercizio di attività all'interno del demanio marittimo è subordinato al possesso di tutte le

autorizzazioni, nulla osta, concessioni, che siano comunque prescritte dalla normativa vigente in relazione alla specifica attività da svolgere.

Coloro che esercitano un'attività nell'ambito delle aree del demanio marittimo di cui all'art. 1, devono osservare tutte le ordinanze e disposizioni emanate da questo Ente, dalla Regione Autonoma della Sardegna e dall'Autorità Marittima competente per territorio nonché le altre norme vigenti in materia.

#### **Art. 5 Attività istruttoria**

Le modalità e le tempistiche di presentazione delle domande per l'esercizio delle attività previste dall'art.1 del presente regolamento, saranno esplicitate in apposito avviso pubblico.

L'espletamento della procedura ad evidenza pubblica è demandato alla competenza del Responsabile dell'area tecnica – ufficio demanio, il quale verrà coadiuvato da un'apposita commissione composta dal Responsabile dell'ufficio commercio e dal Responsabile della polizia locale ovvero loro delegati.

All'esperimento della procedura di gara si procederà all'iscrizione dell'attività nell'apposito Registro di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione e verrà rilasciato all'interessato il "certificato di iscrizione ex art. 68 C.d.N."

Ad ogni operatore iscritto al Registro di cui all'art. 2 del presente Regolamento, l'Ufficio rilascerà un tesserino, attestante il numero, l'anno di iscrizione nonché la località/spiaggia per la quale si è iscritti, che l'operatore stesso ha l'obbligo di esporre durante l'esercizio dell'attività e di mostrare a tutti gli addetti al controllo.

A seguito dell'ottenimento del certificato di iscrizione ex art. 68, gli assegnatari dovranno presentare entro i successivi 15 giorni la pratica di avvio attività al SUAPE del Comune di Orosei.

#### **Art.6 Elenco delle spiagge in cui è consentito l'esercizio dell'attività di commercio itinerante sul demanio marittimo**

In rapporto all'estensione e alla tipologia degli arenili, le spiagge in cui sarà consentito l'esercizio del commercio itinerante, previa iscrizione al Registro ex art. 68 CdN, sono le seguenti:

Area	Litorale	N. autorizzazioni	Di cui non alimentare	Di cui alimentare
1	Sa Curcurica	n. 8	n. 6	n. 2
	Cala Ginepro			
	Cala Liberotto			
2	Marina di Orosei	n. 12	n. 9	n. 3
	Avale			
	Su Barone			
	Su Petrosu			

	Osala			
--	-------	--	--	--

Non è consentito l'esercizio del commercio in forma itinerante in località e spiagge non comprese fra quelle sopraelencate.

Per ogni litorale si è proceduto a collegare le autorizzazioni assentibili alla superficie programmabile, non prevedendo, pertanto, il rilascio nelle aree di modeste dimensioni (di superficie inferiore a 50 mq).

Nessuna autorizzazione potrà essere rilasciata per il tratto di litorale ricompreso nell'area di Biderosa, considerate le particolari caratteristiche ambientali e naturalistiche dell'area.

L'esercizio dell'attività di commercio itinerante deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni, relativamente alle categorie merceologiche:

- Commercio itinerante – tipologia alimentare - vendita di alimenti e bevande: ammessa esclusivamente per le categorie merceologiche: gelati, granite e bevande confezionati. La vendita è consentita, esclusivamente, a piedi tramite trasporto manuale fuoritutto o tramite veicoli con spinta a mano. La vendita manuale può avvenire trasportando un ingombro con dimensioni non superiori a 80x60 cm. La vendita con veicolo può avvenire solamente con mezzo a spinta manuale, con dimensioni non superiori a 95x80 cm (cioè escluse maniglie di traino e ruote).
- Commercio itinerante non alimentare: ammessa esclusivamente per le seguenti categorie merceologiche: abbigliamento, asciugamani, accessori. La vendita è consentita esclusivamente a piedi con trasporto manuale.

È vietato l'esercizio in forma itinerante del noleggio ombrelloni e lettini (attrezzature balneari).

#### **Art. 7 Disposizioni sull'esercizio del commercio itinerante nelle aree del demanio marittimo**

L'esercizio del commercio itinerante è subordinato al rispetto delle prescrizioni generali sull'uso dei litorali impartite dalla Regione Autonoma della Sardegna, con l'osservanza delle relative condizioni di accesso, transito e sosta nell'arenile, nonché al possesso di tutte le autorizzazioni, nulla osta, concessioni, che siano comunque prescritte dalla normativa vigente in relazione alla specifica attività da svolgere e all'osservanza delle disposizioni emanate dal Comune di Orosei e da altri enti a vario titolo competenti.

In rapporto all'estensione e alla tipologia degli arenili, le spiagge in cui sarà consentito l'esercizio del commercio itinerante, previa iscrizione al Registro ex art. 68 Codice della Navigazione, sono esclusivamente le aree demaniali elencate al precedente art. 6, con le limitazioni ivi contenute.

L'esercizio del commercio itinerante è vietato nelle aree in concessione o comunque non destinate al pubblico uso.

L'accesso alle aree demaniali per l'esercizio del commercio itinerante può avvenire secondo le seguenti modalità:

- esclusivamente nel periodo dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno, nel rispetto dell'ordinanza balneare emanata annualmente dalla Regione Autonoma della Sardegna;
- nel rispetto del seguente orario di vendita: dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;

- esclusivamente a piedi o con l'uso di veicoli a braccia, di ridotte dimensioni;
- non è consentito l'esercizio delle attività nella fascia dei 5 mt dalla linea di battigia;
- senza ausili musicali o di amplificazione, né diffusori acustici di alcun genere e senza recare comunque disturbo alla quiete pubblica;
- nel rispetto delle norme nazionali e regionali che tutelano la salute pubblica;
- solo da commercianti regolarmente autorizzati ad operare sul demanio marittimo dalle Amministrazioni comunali territorialmente competenti, ai sensi dell'art. 68 del codice della navigazione.
- è vietato il commercio in forma itinerante negli specchi acquei entro i limiti delle acque dedicate alla balneazione.

La vendita deve avvenire esclusivamente in forma itinerante e l'occupazione occasionale del suolo può unicamente essere giustificata per il tempo necessario alla transazione commerciale ed al completamento del contratto di vendita che si formalizza con il pagamento del prezzo per la merce offerta.

L'attrezzatura di vendita e la merce non devono essere poste a contatto con il terreno ed è vietato che la merce sia esposta su banchi collocati a terra.

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario vigenti in materia.

#### **Art. 8 Sospensione dell'autorizzazione**

In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Responsabile del servizio può disporre, ai sensi dell'art. 29, comma 3 del Decreto Legislativo 114/98, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica sul territorio comunale per un periodo di tempo non superiore a 20 giorni, ferma restando la responsabilità per danni arrecati ai beni pubblici. Si considerano di particolare gravità:

- a) il doloso danneggiamento degli elementi di arredo urbano, del patrimonio arboreo e dei manufatti di servizio;
- b) il mancato rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria;
- c) la violazione degli obblighi di cui agli artt. 6 e 7 del presente regolamento.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di ogni stagione estiva, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

L'esercizio delle attività di cui al presente regolamento nelle spiagge nelle quali non si è autorizzati comporterà, oltre alla decadenza della autorizzazione, l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

#### **Art. 9 Cessazione di attività**

L'attività si intende cessata nei seguenti casi:

- per volontà dell'interessato a seguito di presentazione al Servizio Demanio del Comune di Orosei di "Comunicazione di cessazione".

- d'ufficio nel caso in cui venga accertata la mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti dai provvedimenti normativi per lo svolgimento dell'attività.

Il Servizio Demanio del Comune di Orosei provvederà a comunicare all'interessato la cancellazione dal Registro.

#### **Art. 10 Esenzione**

Sono esentati dall'obbligo della presentazione dell'istanza volta all'iscrizione nel Registro:

- le persone fisiche o giuridiche che esercitano la propria attività sul demanio marittimo, in forza di leggi, regolamenti o concessioni di servizio;
- coloro che, nell'ambito del demanio marittimo, intendono svolgere attività occasionali per le quali, qualora ne ricorrano le condizioni, l'Ufficio demanio del Comune provvederà a rilasciare un'autorizzazione limitatamente ai giorni richiesti;
- i titolari di concessioni demaniali marittime, relativamente alle attività oggetto della concessione;
- i titolari di convenzioni con Enti o Istituzioni dello Stato, relativamente all'attività oggetto della convenzione.

#### **Art. 11 Divieti e sanzioni**

Chiunque eserciti il commercio sulle aree demaniali senza il prescritto nulla osta dell'art 68 C.d.N. è punito con le sanzioni amministrative previste dalla normativa speciale di settore Codice della Navigazione; in particolare saranno sanzionate ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 e seguenti del Codice Navigazione tutte le violazioni alle norme previste dall'ordinanza balneare e dal citato Codice e fatto salvo che il comportamento non costituisca reato.

Chiunque eserciti il commercio sulle aree demaniali in mancanza dei requisiti morali di cui all'art.71 del D. Lgs. 59/2010 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000.

Fatto salvo quanto indicato nel primo periodo, l'inosservanza delle disposizioni relative alle modalità di esercizio dell'attività svolta mediante il Nulla Osta ex art. 68 del Codice della Navigazione, è punita con la sanzione amministrativa di euro 250, ai sensi della legge 689/1981, come modificata dall'art. 6 bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125.

#### **Art. 12 Norme transitorie e finali**

Per quanto compatibile, si rimanda alla disciplina contenuta nel Regolamento comunale per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 13/03/2017 ed alla normativa contenuta nella L.R. 5/2006 e nel D.lgs. 114/1998